

ISTITUTO DELLA COMPENSAZIONE FISCALE E RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

Premessa

Il presente documento è stato redatto con lo scopo di rappresentare un supporto operativo per l'attività dei colleghi.

Di seguito verranno fornite le principali indicazioni per consentire un corretto utilizzo dell'istituto della compensazione dei crediti fiscali di cui all'art. 17 del D. Lgs. 09.07.1997 n. 241, come modificato, da ultimo, dall'art. 3 del D.L. 24.04.2017 n. 50, c.d. **compensazione** di tipo **“orizzontale”** o **“esterna”**.

1. Inquadramento normativo e principale prassi amministrativa

1.1 L'istituto della compensazione fiscale

Nel nostro ordinamento vi sono due tipi di compensazione:

- **“orizzontale”** o **“esterna”** consistente nella compensazione di debiti e crediti di diversa natura;
- **“verticale”** o **“interna”** consistente nella compensazione di debiti e crediti relativi alla stessa imposta, non chiesti a rimborso.

In particolare, l'istituto della **compensazione “orizzontale”** o **“esterna”** è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 17 del D.Lgs. 09.07.1997 n. 241 e prevede la possibilità per i contribuenti che devono eseguire versamenti unificati di imposte, di contributi previdenziali e assistenziali, di premi INAIL e di altre somme a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di altri enti (es. Camere di commercio, determinate Casse previdenziali professionali, etc.) di utilizzare in compensazione i **crediti relativi a tributi diversi** risultanti dalle dichiarazioni fiscali (redditi, IRAP, IVA e sostituti di imposta) o i crediti risultanti dalle denunce periodiche contributive, come ad esempio, gli UNIMENS (sull'applicazione in generale dell'istituto in questione si veda la seguente prassi: Circolare Ministero delle Finanze 13.5.1998, n. 125; Risoluzione Ministero delle Finanze 20.7.1999, n. 120/E e Risoluzione Ministero delle Finanze 8.6.1999, n. 92/E).

La **compensazione “verticale”** o **“interna”** consiste nella compensazione di debiti e crediti non chiesti a rimborso relativi alla **stessa imposta** (es. scomputo del credito

IVA dalle successive liquidazioni periodiche, utilizzo del credito IRPEF o IRES per diminuire i relativi versamenti in acconto, etc.). La compensazione “verticale”, infatti, come evidenziato anche dall’Agenzia delle Entrate nel par. 6 della circ. 11.03.2011, n. 13/E, non rientra nell’ambito della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, che, come si dirà a breve, soggiace ad una serie di **limitazioni**.

1.2 Compensazione orizzontale e sue limitazioni.

Per quanto riguarda la compensazione “orizzontale” si evidenzia che:

- può essere effettuata esclusivamente con modello F24;
- il modello F24 deve essere compilato e presentato anche qualora il saldo finale risulti pari a zero (art. 19, c. 3, del D. Lgs. n. 241/1997);
- il saldo finale del predetto modello non può mai essere negativo.

La compensazione “orizzontale” dei crediti e debiti tributari e contributivi è soggetta ad un **limite massimo annuale di 700.000 euro** (combinato disposto di cui all’art. 34, c. 1, L. 23.12.2000 n. 388 e art. 9, c. 2, D.L. n. 8.04.2013 n. 35). Oltre al suddetto limite, vi sono altresì le seguenti ulteriori **specifiche limitazioni**:

- a) la **compensazione del credito IVA** annuale o infrannuale, per importi superiori a **5.000 euro annui**, può essere effettuata a partire **dal decimo giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge (art. 17, c. 1, D. Lgs. n. 241/1997);
- b) **apposizione del visto di conformità obbligatorio** (art. 35, c. 1, lett. a) D. Lgs. n. 241/1997) per la dichiarazione contenente i crediti relativi alle imposte dirette, indirette, alle ritenute alla fonte e alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi di importo superiore a 5.000 euro annui;
- c) **divieto di compensazione del credito IVA** emergente dalla dichiarazione annuale per le c.d. “società di comodo” (art. 30, c. 4, L. 23.12.1994, n. 724);
- d) **divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali, fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (art. 31, c.1, D. L. 31.5.2010, n. 78).

2. Particolari esclusioni dai limiti di compensazione

2.1 I crediti d’imposta del quadro RU della dichiarazione dei redditi

L’art. 1, c. 53, della L. 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008) ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2008, i crediti d’imposta da indicare nel **quadro RU** della dichiarazione dei redditi possano essere utilizzati nel **limite annuale di 250.000 euro**.

La predetta norma prevede altresì che l’ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si è generata l’eccedenza.

Con la risoluzione del 03.04.2008, n. 9/DF, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che il **predetto limite di 250.000 euro** (art.1, c. 53, L. n. 244/2007) è cumulabile con il citato limite generale di compensazione di euro

700.000 annui, fino al raggiungimento del limite complessivo annuo di euro 950.000.

La medesima risoluzione conferma inoltre che, qualora in un determinato anno siano state effettuate compensazioni per un importo inferiore al limite generale di euro 700.000, i crediti del quadro RU potranno essere utilizzati in compensazione fino alla concorrenza di detto limite generale, superando quindi il proprio limite specifico dei 250.000 euro.

Esempio:

Se nell'esercizio sono state effettuate compensazioni ordinarie con modello F24 per euro 150.000, potranno essere utilizzati crediti d'imposta da quadro RU per l'importo massimo di euro 550.000 (limite generale euro 700.000 – compensazioni crediti ordinari effettuate euro 150.000).

Il citato limite di 250.000 euro non si applica ai crediti di imposta per i quali la relativa specifica disciplina prevede espressamente il non assoggettamento alle disposizioni dell'art. 1, comma 53, L. n. 244/2007.

Di seguito alcuni esempi:

- Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura "Art Bonus" (art. 1, D.L. n. 83/2014);
- Credito d'imposta per investimenti per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi (art. 1, c. 271, L. n. 296/2006);
- Credito d'imposta per l'acquisizione di beni capitali da parte di imprese di autotrasporto (art. 32-bis, c. 2, D.L. n. 133/2014);
- Credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto per le iniziative relative alla formazione del personale (art. 32-bis, c. 2, D.L. n. 133/2014);
- Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 3, D.L. n. 145/2013).

Anche per la compensazione dei crediti d'imposta, ai sensi del D.L. 24.04.2017 n. 50, i contribuenti devono utilizzare **esclusivamente** i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2.2 I rimborsi da assistenza fiscale

A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 15 del D. Lgs. n. 175/2014, **le compensazioni dei rimborsi da assistenza fiscale, dal 2015, devono essere effettuate mensilmente con le modalità di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997.** I sostituti di imposta con modello F24 effettuano la compensazione delle somme rimborsate ai sostituiti, nei limiti delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione, come previsto dall'art. 37, c. 4, del D. Lgs. n. 241/1997.

Si precisa che **tali importi non concorrono alla determinazione del limite massimo di compensazione, fissato a 700.000 euro** per ciascun anno solare dall'art. 34, c. 1, della L. n. 388/2000. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 31/E del 30.12.2014, ha affermato che **le compensazioni effettuate nei limiti delle ritenute**

relative al periodo d'imposta non soggiacciono all'obbligo di apposizione del visto di conformità.

2.3 Il c.d. *bonus* 80 euro

Gli importi relativi al c.d. *Bonus* 80 euro, previsto dall'art. 1 del D. L. n. 66/2014, anticipato dai datori di lavoro ai titolari di lavoro dipendente ed assimilato aventi diritto, **non rientrano nei limiti di compensazione e neppure nell'obbligo di apposizione del visto di conformità.**

L'erogazione del *bonus* presenta caratteristiche di specialità rispetto agli altri crediti di imposta in quanto il sostituto di imposta svolge un'attività di erogazione per conto dell'Agenzia delle Entrate. Tale caratteristica è già stata evidenziata dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro nel parere n. 1 del 13 giugno 2014 e confermata dall'Agenzia delle entrate con la Circolare del 1.07.2014 n. 22/E.

Inoltre, l'Amministrazione finanziaria, nel citato documento di prassi, ha precisato che **alla compensazione del *bonus*** non si applica la limitazione relativa al divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti per imposte iscritti a ruolo per un ammontare superiore a **1.500 euro**.

Ulteriore conferma dell'**esclusione** delle fattispecie esaminate (par. 2.2 e 2.3) **dai limiti di compensazione e di obbligo di apposizione del visto di conformità** giunge dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 09.06.2017 n. 68/E che ribadisce:

«In ragione delle richieste pervenute, si precisa comunque che tra i codici indicati non sono ricompresi (in quanto esclusi dai nuovi obblighi) i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del modello 730 e le somme erogate ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 66 del 2014 e dell'articolo 1, commi 12 e ss., della L. n. 190 del 2014 (c.d. "bonus Renzi")».

3. La sospensione delle deleghe di pagamento con crediti in compensazione

La L. 27.12.2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto un'ulteriore limitazione relativa alle compensazioni mediante F24.

L'art. 1, comma 990, della citata Legge ha previsto l'inserimento del comma 49-ter all'art. 37 del D.L. 4.07.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4.08.2006 n. 248, con il quale si attribuisce all'**Agenzia delle Entrate la facoltà di sospendere fino a trenta giorni l'esecutività delle deleghe di pagamento** di cui agli artt. 17 e ss. del citato D. Lgs. n. 241/1997. La sospensione riguarda le deleghe di pagamento *"contenenti compensazioni che presentano profili di rischio"*.

L'ambito di applicazione riguarda potenzialmente tutti i crediti in compensazione. Si precisa che la novità in commento non è pienamente operativa in quanto non è stato ancora emanato il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate** che andrà a prevedere criteri e modalità di attuazione.

La sospensione della delega di pagamento consentirà all'Amministrazione finanziaria il controllo dell'utilizzo del credito che il contribuente ha compensato e che quindi rimane sospeso fin tanto che l'Agenzia delle Entrate non avrà esaurito le verifiche previste, le quali, comunque, dovranno concludersi entro trenta giorni dalla data di presentazione del modello F24.

L'articolo 1, comma 990, della citata Legge n. 205/2017 prevede a tal fine che, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, gli scenari possibili siano due:

la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati eseguiti alla data stessa della loro effettuazione (silenzio assenso a favore del contribuente);

la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati, di cui all'articolo 22 del D. Lgs. n. 241/1997, non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili.

4. I controlli da effettuare prima di una compensazione

Prima di predisporre ed inviare telematicamente un modello F24 contenente dei crediti in compensazione vi sono una serie di controlli da effettuare per evitare di incorrere in pesanti sanzioni di natura civile, disciplinare e penale.

Professionisti, Intermediari ed Aziende sono tenuti a verificare:

- se la **compensazione è "orizzontale"** e, quindi, effettuata tra tributi diversi oppure "verticale" e, pertanto, effettuata tra tributi aventi la stessa natura;
- l'avvenuta **apposizione del visto di conformità** (art. 35, c. 1, lett. a) D.L. n. 241/1997) sulla dichiarazione (Redditi, IRAP, IVA, 770) che ha generato il credito, nel caso di utilizzo in compensazione "orizzontale" di crediti con importi superiori a **5.000 euro annui**. Al riguardo, restano confermate le esclusioni di cui al par. 2 del presente documento (credito quadro RU; c.d. *Bonus* 80 euro; crediti da liquidazioni mod. 730/4);
- eventuale **presenza di ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro** al fine di evitare il blocco all'utilizzo in compensazione dei crediti, ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 78/2010. In questo caso, la compensazione dei crediti è possibile solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti oppure alla loro compensazione (anche parziale) tramite modello "F24 Accise" con l'utilizzo del codice tributo "RUOL", come previsto dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 21.02.2011 n. 18/E. Si precisa che la citata Risoluzione ha stabilito che la compensazione può essere anche parziale, purché riferita ai crediti relativi alle stesse imposte. In caso contrario, la compensazione è punita con una **sanzione pari al 50%** dell'importo indebitamente compensato;
- relativamente al **credito IVA** maturato al 31 dicembre, si precisa che i crediti per importi fino alla soglia di 5.000 euro potranno essere utilizzati in compensazione "orizzontale" già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio dell'anno successivo (codice tributo 6099), anche se la dichiarazione IVA non risulta ancora inviata.
- La compensazione del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per **importi superiori a 5.000 euro, può essere effettuata solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** o dell'istanza da cui il credito emerge (art. 17, c. 1, D. Lgs. n. 241/1997).

Infine, a titolo di esempio, si ricorda che è compensabile un credito IVA maturato nel 2016 e non interamente utilizzato nel corso del 2017 fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per l'anno 2017 (obbligo di presentazione: dall' 01.02.2018 al 30.04.2018), nella quale confluirà anche il restante credito del 2016.

Inoltre, risulta altresì necessario verificare quanto segue:

- in caso di trasmissione telematica del Modello F24 da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3 comma D.P.R. 322/1998 (es. Consulente del Lavoro) è necessario che il contribuente, sia esso imprenditore, professionista o privato, conferisca un incarico al pagamento ed alla spedizione telematica dei modelli F24 (art. 37 c. 49 D. L. n. 223/2006 convertito in Legge n. 24/2006). L'incarico potrà essere valido fino a revoca oppure riferito ad una o più transazioni e dovrà contenere i dati IBAN della banca su cui effettuare gli addebiti garantendo la disponibilità dei fondi;
- i versamenti eseguiti con i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate si considerano effettuati se, alla data di esecuzione del versamento, il **conto bancario del titolare**, individuato tramite codice fiscale, risulti **aperto e presenti le disponibilità finanziarie sufficienti** per addebitare l'intero importo dovuto;
- relativamente alle compensazioni di tributi derivanti dal pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, si dovrà aver cura di verificare se i crediti (es. c.d. *Bonus* 80 euro, crediti da assistenza fiscale) sono maturati a seguito dell'**effettivo pagamento delle relative retribuzioni**. In caso contrario, la **compensazione** è considerata **indebita**, con conseguente recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'importo compensato oltre all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa;
- in caso di **F24 a saldo zero**, utilizzo esclusivo dei servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure per il tramite di un intermediario abilitato. La regola vale per qualsiasi contribuente, titolare di partita IVA o privato. Non è ammessa la presentazione della delega F24 mediante servizi di *home banking* o *remote banking* o altri messi a disposizione di banche, poste, etc. Per l'omessa presentazione del modello F24 con saldo zero, la legge prevede l'applicazione di una sanzione pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi;
- in caso di **F24 con saldo positivo ma contenente compensazioni**:
 - soggetti con partita IVA: utilizzo dei soli canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate oppure tramite intermediario abilitato;
 - soggetti privati: stessa modalità dei soggetti titolari di partita IVA oppure si possono utilizzare i servizi di *internet banking* (es. banche e poste).

5. Il visto di conformità e la responsabilità del professionista

Il **visto di conformità**, noto anche come **visto leggero**, è stato introdotto dal già più volte citato D. Lgs. n. 241/1997 ed è volto anche a contrastare la compensazione di crediti inesistenti, nonché a semplificare le procedure di rimborso IVA.

Rappresenta uno strumento di verifica della corretta applicazione delle norme tributarie da parte dei Consulenti del Lavoro e degli altri professionisti e intermediari abilitati. Tali soggetti, per apporre legittimamente il visto di conformità, sono tenuti ad inviare all'Agenzia delle Entrate i dati e i documenti richiesti dall'art. 21 del D. M. 31.05.1999 n. 164.

Detto visto è affiancato da altri due possibili controlli:

- **asseverazione dei dati per gli studi di settore;**
- **certificazione tributaria**, detta anche **visto pesante**. Questa può essere emessa solo successivamente al rilascio del visto leggero e, ove applicabile, dell'asseverazione.

Il Consulente del Lavoro, in ragione della delicata attività, è potenzialmente esposto ad una **triplice responsabilità: civile, disciplinare e penale**.

5.1 Responsabilità civile

Nell'ambito della responsabilità civile del professionista, si evidenziano le seguenti fattispecie:

- **infedeltà del visto di conformità o dell'asseverazione:** sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582 (art. 39 del D. Lgs. n. 241/1997). Si precisa che l'infedeltà del visto di conformità non dà luogo a sanzione in assenza dell'accertamento di somme dovute dal contribuente;
- **errato visto di conformità apposto al modello 730:** l'autore sarà tenuto al pagamento della cifra corrispondente all' imposta, maggiorata della sanzione e degli interessi, a meno che non sia stato indotto in errore dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione ed in assenza di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, è tuttavia previsto che il professionista possa trasmettere una dichiarazione rettificativa, circoscrivendo la propria responsabilità alla sola sanzione mentre il contribuente sarà tenuto al pagamento dell'imposta e degli interessi;
- **violazioni ripetute, ovvero, violazioni particolarmente gravi:** sanzione della sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione per un periodo da uno a tre anni. Al verificarsi di successive e ripetute violazioni, è sancita l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione;
- **rilascio di certificazione tributaria infedele:** sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. È prevista la **sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria** per un periodo da uno a tre anni nel caso di **tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio** ovvero in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità. Sussiste altresì la responsabilità solidale del centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore.

5.2 Responsabilità disciplinare

Il Consulente del Lavoro potrà, altresì, essere sottoposto a **procedimento disciplinare**.

L'Agenzia delle Entrate provvederà a trasmettere al competente Consiglio Provinciale dell'Ordine i nominativi degli iscritti colpevoli delle violazioni contestate per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.

5.3 Responsabilità penale

Il professionista, reo del rilascio di un mendace visto di conformità leggero o pesante ovvero di un'infedele asseverazione dei dati, ai fini degli studi di settore risulta esposto anche a **sanzioni penali** in ragione dell'espressa previsione di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 241/1997 e del meccanismo del concorso nel reato di cui all'art. 110 c.p. Non troverà dunque applicazione il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p.

L'art. 3 del D. Lgs. 10.03.2000 n. 74 prevede che:

«è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, (...) avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi».

L'infedele certificazione tributaria ovvero la mendace asseverazione dei dati per gli studi di settore rappresentano *“mezzi fraudolenti”* idonei a configurare uno degli elementi della fattispecie.

Il reato sarà configurabile, quanto all'elemento oggettivo, solo nel caso del congiunto verificarsi:

- a) di un'imposta evasa in misura superiore ad euro trentamila;
- b) se l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione *“è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila”.*

In merito all'elemento soggettivo, si considera ammissibile il concorso con dolo generico anche in un reato a dolo specifico come quello previsto dal citato art. 3, D. Lgs. n. 74/2000 (Cassazione Penale, Sezioni unite, 27.09.1995, n. 30).

A cura dell' Area economia e fiscalità

Sergio Giorgini, coordinamento
Massimo Braghin
Giuseppe Buscema
Paolo Cacciagrano
Dario Fiori
Luca Procopio
Valentina Torresi

**DIPARTIMENTO SCIENTIFICO della
FONDAZIONE STUDI**

Via del Caravaggio 66
00145 Roma (RM)

fondazionestudi@consulentidellavoro.it